

## REGOLAMENTO (CE) N. 991/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2006

**che modifica il regolamento (CE) n. 1870/2005 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è modificato come segue:

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 34, paragrafo 1,

1) all'articolo 2, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

considerando quanto segue:

«c) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.»;

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994<sup>(2)</sup>, approvato con la decisione 2006/398/CE del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede per la Cina un aumento di 20 500 tonnellate del contingente tariffario di aglio del codice NC 0703 20 00.

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

(2) È necessario che tale aumento figuri nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione<sup>(4)</sup>.

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(3) L'esperienza ha mostrato che, a fini di chiarezza, occorre migliorare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1870/2005 riguardanti il quantitativo di riferimento, le definizioni di importatori, le domande di titoli di importazione e le informazioni fornite dalla Commissione.

«1. Per "importatori tradizionali" si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che uno Stato membro ritenga:

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1870/2005.

a) abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse;

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

b) abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse;

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19.

c) abbiano importato nella Comunità, nel corso dell'ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»;